



44128-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MONICA BONI	- Presidente -	Sent. n. sez. 2421/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA		CC - 12/07/2021
RAFFAELLO MAGI		R.G.N. 8196/2021
ALESSANDRO CENTONZE		
DANIELE CAPPUCCIO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 28/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

lette le conclusioni del PG, il rigetto del ricorso.

Pa

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato l'istanza, proposta da (omissis) intesa al differimento obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena, anche nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute.

Ha, a tal fine, rilevato che le patologie che affliggono il condannato — il quale sta scontando una pena detentiva, il termine della cui espiazione è, al momento, fissato al 26 marzo 2027 — non sono particolarmente gravi ed appaiono, in atto, adeguatamente curate e che, a fronte del maggior rischio di severe complicanze cui egli sarebbe esposto in caso di contagio da Covid-19 a causa della pregressa malattia polmonare, si pone un pericolo di recidiva di intensità tale da imporre, nel bilanciamento, la prevalenza delle esigenze di difesa sociale.


2. (omissis) propone, con l'assistenza dell'avv. (omissis) (omissis) ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza difensiva, in relazione al differimento facoltativo della pena, sulla scorta di considerazioni illogiche e contraddittorie, avuto riguardo, specificamente, all'evoluzione della sua personalità, alla concretezza del pericolo che egli, in caso di differimento della pena, reiteri condotte criminose e, quindi, all'esito del bilanciamento con la patologia polmonare che, nel contesto pandemico, lo espone a tangibili rischi *quoad vitam*.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica (o psichica, a seguito dell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2019) ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2, cod. pen. e la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, istituiti la cui applicazione è oggetto dell'istanza disattesa dal Tribunale di sorveglianza di Roma, si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3



Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell'individuo (art. 32 Cost.).

Il giudice, quindi, al cospetto di una richiesta di differimento dell'esecuzione della pena — o di sua esecuzione nelle forme della detenzione domiciliare — per grave infermità fisica o psichica, è tenuto a valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all'interno dell'istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell'età del detenuto, a loro volta soggette ad un'analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879).

In questo senso è, del resto, univocamente attestata la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che «In tema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell'art. 147 cod. pen., comma primo, n. 2), è necessario che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocare rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, Furnari, Rv. 280352; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto, Rv. 258406)».

La decisione deve essere frutto, allora, dell'equilibrato contemperamento di interessi tra le esigenze di certezza ed indefettibilità della pena e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un'esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, che non consente il mantenimento della restrizione carceraria che finisca con il rappresentare una sofferenza aggiuntiva intollerabile da vivere in condizioni umane degradanti (in questo senso cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722), dovendosi tenere conto tanto dell'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili quanto della concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al condannato valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).

Detto bilanciamento deve essere estrinsecato attraverso una motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-

decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.

3. Ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel respingere l'istanza di differimento della pena per motivi di salute proposta nell'interesse di (omissis) abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati.

I giudici emiliani hanno dato atto, sulla base delle più recenti relazioni redatte dai sanitari incaricati, che (omissis) è affetto, in primo luogo, da una sindrome ansioso-depressiva a carattere cronico ed andamento altalenante, reattiva alle vicende giudiziarie e preesistente alla carcerazione, che, in atto, è tratta^{ta} con supporto farmacologico, monitorato ed adattato alla variabilità dei sintomi dai sanitari del polo psichiatrico interno all'istituto.

Il condannato, che in passato ha subito l'escissione di un carcinoma squamocellulare al volto ed è, pertanto, sottoposto a periodici controlli con ecografie dei linfonodi, soffre, inoltre, di psoriasi e di polmonite necrotizzante escavata che, diagnosticata nel 2016 e curata con terapia farmacologica antibiotica in occasione di un ricovero ospedaliero esterno, richiede visite specialistiche ed accertamenti spirometrici, effettuati a cadenza regolare.

A quest'ultimo proposito, il Tribunale di sorveglianza ha precisato che, quantunque la pregressa patologia polmonare sponga (omissis) al rischio di sviluppare gravi complicanze in caso di contagio da Covid-19, le misure di profilassi (isolamenti, quarantene precauzionali, frequenti controlli della temperatura e della saturazione ossimetrica, effettuazione di tamponi nasofaringei) messe in atto dalla Direzione Sanitaria della Casa circondariale si sono rivelate, anche nel caso di specie, efficaci.

Ha, comunque, aggiunto che l'accoglimento dell'istanza di differimento facoltativo, in astratto possibile a tale titolo, è precluso dalla preminenza del pericolo di recidiva, connesso alla gravità delle condotte illecite che sono valse a (omissis) la condanna in esecuzione ed all'assenza di un effettivo processo di distacco dagli ambienti criminali in cui esse sono maturate.

4. La decisione impugnata si palesa, pertanto, congruamente argomentata e frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità giudiziale, a fronte del quale il ricorrente oppone obiezioni meramente confutative e del tutto inidonee ad individuare sintomi di illogicità o contraddittorietà.

Egli deduce, in particolare, che la combinata valutazione del trasferimento, in epoca precedente all'irrevocabilità della condanna, in area del territorio nazionale assai distante da quella in cui sono maturati i — peraltro assai risalenti



— fatti oggetto di accertamento processuale, del riconosciuto distacco dall'organizzazione criminale della quale egli è stato concorrente esterno, nonché del positivo contegno serbato in giudizio e, poi, all'atto dell'esecuzione della pena, avrebbero dovuto indurre il Tribunale di sorveglianza a ritenere la prevalenza del diritto alla salute, messo a repentaglio dalla permanenza in ambiente carcerario.

Le obiezioni del ricorrente, frutto di un apprezzamento del pericolo di recidiva opposto rispetto a quello compiuto, non valgono, per ciò solo, ad attestare l'illegittimità di un ragionamento esente da fratture razionali e coerente con le evidenze disponibili.

Invero, l'iter argomentativo sotteso al provvedimento impugnato poggia, da un canto, sulla pregnanza dell'apporto garantito da ^(omissis) sia pure *ab externo*, ad una potente associazione mafiosa, tradottosi in attività a vocazione sostanzialmente economica, quali l'intestazione fittizia di beni anche produttivi e l'impegno in operazioni finanziarie finalizzate ad agevolare la compagine criminale, che ha giustificato anche la confisca di un notevole compendio patrimoniale e che facilmente potrebbe essere replicata in caso di collocazione in regime di detenzione domiciliare.

La motivazione dell'ordinanza del tribunale di sorveglianza bolognese valorizza, dall'altro, l'assenza di prova in ordine alla sicura rescissione dei legami tra il condannato — il quale non ha rinnegato né preso le distanze dal proprio vissuto criminale — ed il sodalizio di riferimento.

Le predette considerazioni resistono, dunque, alle critiche del ricorrente, la cui inidoneità ad evidenziare profili di illegittimità si coglie ancor più chiaramente ove si noti che il prescritto bilanciamento è stato compiuto — con esito, si ribadisce, giuridicamente ineccepibile — in relazione al rischio che la detenzione carceraria favorisca la diffusione del contagio che, si è detto, risulta essere stato contenuto, quando non addirittura sterilizzato, attraverso l'adozione delle opportune misure di profilassi, sì da escludere, in ultimo, che possa effettivamente discorrersi di incompatibilità tra lo stato di salute del condannato e la condizione detentiva.

5. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di ^(omissis) al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12/07/2021.

Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Monica Bori

